



**SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA
ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA.**

PEC

Alle Associazioni di Categoria
della Regione Friuli Venezia Giulia

e per conoscenza

Alle Aziende Sanitarie
della Regione Friuli Venezia Giulia
SERVIZI VETERINARI area B
e
SIAN

Al Comando Carabinieri NAS
della Regione FVG

Cluster Agroalimentare FVG
FVG Agrifood&Bioeconomy Cluster
Agency
Colloredo di Monte Albano (UD)

oggetto:

**INQUADRAMENTO DEGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO
CONSEGNE A DOMICILIO DI PASTI E PRODOTTI
ALIMENTARI.**

In riferimento all'attuale emergenza COVID-19, sono giunte allo scrivente Servizio numerose richieste riguardo alla necessità di notifica (o comunicazione) all'ASL di competenza dell'attività di consegna a domicilio di pasti o di altri generi alimentari da parte di varie tipologie di imprese alimentari.

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 4/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" del 21 marzo 2020, che al punto 5 dispone che "restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa" e pertanto le imprese alimentari registrate ai sensi del Regolamento 852/2004 per le attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti, possono effettuare la consegna di alimenti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

A tal fine si precisa che, ordinariamente, la consegna occasionale di alimenti a domicilio del consumatore, che avviene direttamente da parte di un esercizio di vendita al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, laboratori di gastronomia e pizza al taglio...) o di un produttore agricolo, si configura come mero servizio aggiuntivo, effettuato su richiesta dell'utente.

Nell'attuale contesto, invece, la consegna di alimenti da parte di imprese alimentari altrimenti soggette a chiusura (es. take-away, laboratori e ristoranti), figura come fase imprescindibile allo svolgimento dell'attività.

In entrambi i casi citati, la consegna a domicilio non necessita di notifica di Variazione di Impresa Alimentare (VIA) ma, qualora essa sia una fase imprescindibile dell'attività (secondo caso, quindi), essa deve essere contemplata, qualora non già prevista, nel sistema di gestione della sicurezza alimentare, e inserita quindi nel documento di autocontrollo aziendale, anche se semplificato, indicando in quale maniera viene effettuata la consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare) conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle temperature previste).

Restano applicabili le disposizioni in materia di etichettatura (incluse le informazioni sugli allergeni) per tutti gli alimenti consegnati, compresi quelli preparati dall'operatore. Inoltre, si rammenta che, per quanto attiene alla carne fresca confezionata sottovuoto dall'operatore, ricorre l'obbligo del rispetto delle specifiche norme verticali in materia di rintracciabilità ed etichettatura.

Si ricorda infine che l'attività di intermediazione nella vendita dei prodotti alimentari anche locali, con o senza deposito, necessita di notifica di impresa alimentare secondo le usuali modalità.

Infine si rammenta che chi effettua le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
- dott. Manlio Palei –
firmato digitalmente